



**UnitelmaSapienza**

Università degli Studi di Roma

## **Regolamento per la disciplina del Garante delle studentesse e degli studenti dell'Università degli studi di Roma UnitelmaSapienza.**

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina il Garante delle studentesse e degli studenti dell'Università degli Studi di Roma "UnitelmaSapienza", in conformità dell'art. 7 dello Statuto di Ateneo.

### **Art. 2**

#### **Nomina e durata**

1. Il Garante è nominato dal Rettore, su proposta del Senato Accademico, tra docenti di ruolo dell'Ateneo che diano garanzia di imparzialità e indipendenza di giudizio oltre che di conoscenza dell'organizzazione universitaria.

2. Il Garante rimane in carica per tre anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente nella carica per una sola volta.

### **Art. 3**

#### **Funzioni**

1. Il Garante è la figura istituzionale di riferimento per il rispetto delle norme concernenti gli studenti e le studentesse relative alla didattica e ai servizi.

2. Il Garante agisce come organo autonomo, non soggetto a dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi dell'Università, ed è tenuto esclusivamente al rispetto della normativa vigente.

3. E' compito, in particolare, del Garante esaminare gli eventuali esposti che gli siano rivolti dalle studentesse e dagli studenti rispetto ad atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singole unità di personale dell'Università ritenuti in violazione della Carta dei Diritti e dei Doveri delle studentesse e degli studenti, e tutelare la parte lesa da possibili ritorsioni, attraverso un'adeguata istruttoria, operando, qualora ne ravvisi l'opportunità, per dirimere la questione ovvero segnalando gli atti e i comportamenti in questione e trasmettendo le sue conclusioni al Rettore, affinché intervenga adottando gli atti di competenza in relazione al caso concreto.

4. Il Garante vigila, altresì, su istanza degli studenti, affinché vengano adottate le necessarie misure a tutela della rappresentanza studentesca negli organi accademici, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.

### **Art. 4**

#### **Iniziativa e procedimento**

1. Ogni studente e studentessa ha il diritto di segnalare, per mezzo della propria email istituzionale, al Garante ogni violazione dei propri diritti, nonché abusi di ogni forma e tipo, disfunzioni, carenze, ritardi, violazioni di legge o dei principi di buona amministrazione, mancato rispetto dei valori e delle regole enunciate, dalla Carta dei Servizi delle studentesse e degli studenti e dalla Carta dei Diritti e dei Doveri delle studentesse e degli studenti.

2. Il Garante compie ogni atto necessario per l'istruttoria e ha titolo a ottenere con sollecitudine dalle strutture e dal personale dell'Università le informazioni e gli atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti, senza che gli possa essere opposto il segreto d'ufficio.



3. Egli opera con diligenza e prudenza, al fine di contribuire a elevare gli standard di qualità dei servizi erogati dall'Università, con l'obiettivo principale di rimuovere per il futuro le cause delle disfunzioni e inadempienze rilevate.

4. Entro 24 ore dalla ricezione della segnalazione, il Garante riscontra la comunicazione pervenuta ed informa il denunciante delle iniziative che intende intraprendere. Entro le successive 48 ore il Garante comunica al denunciante le prime risultanze della propria istruttoria. Il Garante provvede, entro 15 giorni dalla ricezione della segnalazione, a completare l'istruttoria ed a trasmettere, mediante posta elettronica istituzionale, il riscontro al denunciante.

#### **Art. 5**

##### **Tutela della riservatezza, diritto all'anonimato, ufficio di supporto**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto, il Garante opera nel rispetto del diritto all'anonimato dello studente qualora richiesto dal denunciante nonché della disciplina in tema di riservatezza e osservando il segreto d'ufficio sulle informazioni acquisite.

2. L'Ufficio del Direttore Generale individua il personale tecnico-amministrativo di supporto alle attività del Garante ed assicura che i flussi comunicativi, in entrata ed in uscita, siano adeguatamente tracciati nel rispetto della riservatezza dei dati trattati e del diritto all'anonimato ove richiesto dal segnalante.

#### **Art. 6**

##### **Relazioni**

1. Il Garante degli studenti presenta semestralmente al Senato Accademico e al Rettore, ogni qual volta lo ritenga opportuno, una relazione sull'attività svolta, anche con eventuali segnalazioni e proposte di innovazioni normative o amministrative. La relazione annuale indica situazioni generali meritevoli di considerazione e tutela e prospetta le opportune soluzioni.

#### **Art. 7**

##### **Gratuità dell'incarico**

1. L'attività di Garante non comporta alcuna indennità aggiuntiva e rientra tra i doveri accademici del docente.

#### **Art. 8**

##### **Pubblicità**

1. Al momento dell'iscrizione ai corsi erogati dall'Università, gli studenti e le studentesse sono informate del proprio diritto a ricorrere al Garante ove sussistano le condizioni.

#### **Art. 9**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è pubblicato nel sito web dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di predisposizione del Decreto Rettorale di emanazione.

#### **Art. 10**

##### **Rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano i principi contenuti nello Statuto di UnitelmaSapienza nonché le disposizioni universitarie in materia.